

- 2) Se il comportamento di uno Stato membro, che detiene il 100 % delle quote di un'impresa di trasporto ferroviario e di fatto è il datore di lavoro dei dipendenti occupati presso tale impresa, allorché tenta, per motivi di natura meramente fiscale, attraverso emendamenti di legge retroattivi adottati negli anni 2011 e 2015, di vanificare i diritti di detti lavoratori al pagamento di arretrati, sanciti dall'ordinamento dell'Unione in base a una discriminazione accertata dalla Corte in diverse sentenze (*David Hütter*⁽³⁾, *Siegfried Pohl*⁽⁴⁾, *Gotthard Starjakob*), tra l'altro a motivo dell'età, riconosciuta anche in diverse sentenze di giudici nazionali, tra cui l'Oberster Gerichtshof (Corte Suprema austriaca, 8 ObA 11/15y), integri le condizioni poste dalla Corte nella sua giurisprudenza per stabilire una responsabilità di tale Stato membro ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione, per esempio dell'articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 1 della direttiva 2000/78/CE, interpretato in diverse sentenze della Corte (*David Hütter*, *Siegfried Pohl*, *Gotthard Starjakob*).

⁽¹⁾ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, GU L 303, pag. 16.

⁽²⁾ Sentenza C-417/13, ECLI:EU:C:2015:38.

⁽³⁾ Sentenza C-88/08, ECLI:EU:C:2009:381.

⁽⁴⁾ Sentenza C-429/12, ECLI:EU:C:2014:12.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Taranto (Italia) l'8 settembre 2016 — procedimento penale a carico di Antonio Semeraro

(Causa C-484/16)

(2016/C 428/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Taranto

Parte nella causa principale

Antonio Semeraro

Questione pregiudiziale

Se la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI)⁽¹⁾, attuata in Italia con il Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 (in G.U. Serie Generale n. 3 del 5-1-2016), e, in particolare, il Considerando n. 9), n. 66) e n. 67), nonché l'art. 2 comma 1- lett. a) della citata Direttiva 2012/29/UE, nel rispetto dell'art. 83 del TFUE e degli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana, nonché degli artt. 49, 51, 53 e 54 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, osta all'abrogazione del reato di cui all'art. 594 c.p. di cui all'art. [1] e seguenti del Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.

⁽¹⁾ GU L 315, pag. 57.

Impugnazione proposta l'11 settembre 2016 dalla Telefónica S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione), del 28 giugno 2016, causa T-216/13, Telefónica/Commissione

(Causa C-487/16 P)

(2016/C 428/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Telefónica S.A. (rappresentanti: J. Folguera Crespo e P. Vidal Martínez, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza, unitamente alla decisione⁽¹⁾, per le ragioni esposte nel secondo motivo, dichiarando l'insussistenza di una restrizione per oggetto nella condotta della Telefónica.
- In subordine, annullare la sentenza per le ragioni esposte nel primo motivo, rinviando la causa al Tribunale affinché proceda all'ammissione della prova testimoniale negata e si pronunci sul merito del ricorso di annullamento della Telefónica dinanzi al Tribunale in considerazione del risultato della prova svolta.
- In ulteriore subordine e per le ragioni esposte nel terzo motivo:
 - annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza;
 - dichiarare la minore gravità della condotta della Telefónica e la presenza delle circostanze attenuanti indicate nel terzo motivo riportato nella presente memoria; e
 - determinare la percentuale di riduzione dell'importo dell'ammenda derivante dal riconoscimento di tale minore gravità e dalle circostanze attenuanti indicate, conformemente a quanto esposto in detto motivo.
- Condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalla Telefónica nel procedimento dinanzi al Tribunale e nel presente procedimento dinanzi alla Corte.
- Ammettere la lunghezza della presente memoria, leggermente superiore a quella raccomandata nelle istruzioni pratiche della Corte, in considerazione dell'impatto economico della causa sulla ricorrente nonché della complessità degli argomenti esposti.

Motivi e principali argomenti

1. Violazione degli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale a causa del rifiuto di procedere all'audizione dei testimoni richiesta. — Il diniego da parte del Tribunale della prova testimoniale richiesta ha privato la Telefónica dei suoi diritti di difesa, in quanto le è stato negato un mezzo di prova essenziale e determinante per conoscere correttamente della causa. L'operato del Tribunale è soggetto a quattro obiezioni fondamentali: (i) l'obiezione della contraddizione teleologica; (ii) l'obiezione della sproporzione nell'onere della prova; (iii) l'obiezione dell'anticipazione del risultato della prova testimoniale; e (iv) l'obiezione dello squilibrio nella ponderazione.
2. Violazione dell'articolo 101 TFUE derivante dall'errata applicazione della giurisprudenza relativa alle restrizioni per oggetto e dei principi dell'obbligo di motivazione e della presunzione d'innocenza.

In subordine:

3. Errore nella valutazione della minore gravità della violazione e nella presenza di circostanze attenuanti nella condotta della Telefónica. — La Telefónica ritiene che il Tribunale non abbia preso in considerazione nella sua valutazione fattori supplementari che dimostrano una minore gravità della condotta e che avrebbero dato luogo a una riduzione dell'ammenda ulteriore rispetto a quella già praticata dalla Commissione.

⁽¹⁾ Decisione C(2013)306 final della Commissione, del 23 gennaio 2013, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE (caso COMP/39.839 — Telefónica/Portugal Telecom).